

B

**BenacusGarda**

Rivista di Storia e Patrimonio Culturale

02

dicembre 2023





**A.S.A.R. Associazione Storico-Archelologica della Riviera del Garda**  
Palazzo Fantoni - 25087 Salò (BS)



**Benacus-Garda. Rivista di Storia e Patrimonio Culturale**  
Anno 2023

**Direzione:** Gian Pietro Brogiolo (responsabile), Simone Don

**Redazione:** Bruno Festa, Mauro Grazioli, Paolo Vedovetto

**Comitato Scientifico:** Angelo Brumana, Alfredo Buonopane,  
Alexandra Chavarría Arnau, Silvia Musetti, Barbara Scala, Serena Rosa Solano

**Progetto grafico:** Paolo Vedovetto

**In copertina:** lago Lucone, traccia dell'antico emissario

La riproduzione è vietata

**ISSN 2974-6779**

# INDICE

Prefazione	5
LILIANA AIMO, GIAN PIETRO BROGIOLO I Cicala e le opere del Romanino a San Felice del Benaco	7
FABIO MARIO VERARDI Le famiglie di Manerba del Garda negli estimi e nel Catasto Napoleonico	19
GIOVANNI PELIZZARI Gardesani al capestro. Consorceria criminale e “voci per liberar bandito”. Crema (1584)	47
GIAN PIETRO BROGIOLO Il lago Lucone di Polpenazze tra pesca e impianti produttivi (XV-XVI secolo)	60
SIMONE DON Dalla Dalmazia a Gardone Riviera. Storie di un sarcofago romano, di un leone (con la sua epigrafe) e di uno stemma	76

## **FONTI**

LILIANA AIMO, GIAN PIETRO BROGIOLO Gli ospedali di Salò e il testamento di Zambellino del fu Bersanini Bolzati (1395)	<b>106</b>
GIUSEPPE NOVA I Bariletti di Saló. Librai ed editori a Venezia tra cinque e seicento	<b>116</b>
GIOVANNI PELIZZARI Della tragica fine di Alessandro Campi, pittore salodiano	<b>135</b>
ANDREA DANESI Il Colle Santa Caterina (Salò e San Felice del Benaco)	<b>144</b>
ANDREA BROLI La vicenda storica e il patrimonio storico-artistico di Manerba del Garda nelle descrizioni dei maggiori siti internet	<b>156</b>
LAURA PEROTTI ASAR e scuola secondaria di Manerba del Garda, una collaborazione proficua	<b>164</b>

# PREFAZIONE

Il secondo numero di *Benacus – Garda* mantiene le promesse del primo: pubblicare tempestivamente ricerche pluridisciplinari sul territorio che fanno capo al lago, sia quelle sviluppate nell'ambito di progetti dell'ASAR a Salò, Manerba e San Felice, sia di altri studiosi.

In questo numero trovano spazio soprattutto contributi basati su fonti scritte inedite che consentono peraltro narrazioni in più settori, di notevole interesse per diverse discipline e che toccano tematiche che vanno ben oltre l'orizzonte gardesano seppur inglobandolo.

Rimanda all'economia e alla società di Manerba tra Cinquecento e inizi dell'Ottocento il denso lavoro di schedatura di estimi e catasti realizzata da Fabio Verardi. Gian Pietro Brogiolo e Liliana Aimò ci offrono, in due differenti contributi, nuove informazioni sulle opere del Romanino a San Felice del Benaco e, sulla base di un nuovo documento, analizzano il testamento di Zambellino Bolzati. La tragica fine del pittore salodiano Alessandro Campi viene ricostruita da Giovanni Pelizzari, il quale delinea, attraverso la vicenda, anche un quadro della società locale di inizio Settecento. Lo stesso autore poi, in un altro contributo, si sofferma sulla politica giudiziaria attuata dalla Repubblica di Venezia per reprimere la criminalità diffusa alla fine del Cinquecento, in relazione ad un episodio che coinvolse tre gardesani in un processo tenutosi a Crema nel 1584. Ancora Gian Pietro Brogiolo si sofferma sulle controversie per le acque e la pesca del lago Lucone, profondamente alterate a causa della galleria che nel 1458 ha deviato il percorso dell'emissario. Librai ed editori gardesani, i salodiani Bariletti, attivi a Venezia tra Cinque e Seicento, sono oggetto del contributo di Giuseppe Nova. Andrea Danesi ripercorre le vicende della fortificazione del colle di Santa Caterina, al confine tra i comuni di San Felice e di Salò, utilizzato più volte a partire dal XVIII secolo. Simone Don ricostruisce le vicende di un sarcofago, di un leone e di uno stemma che dalla Dalmazia sono approdati al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, presentando un quadro di alcune peculiari dinamiche che coinvolsero Gabriele d'Annunzio e numerosi personaggi politici e militari degli anni venti del Novecento.

I due contributi finali di Andrea Broli e Laura Perotti trattano, rispettivamente, di come il patrimonio storico artistico di Manerba del Garda viene oggi presentato, con molte inesattezze, nei siti *on line* e della percezione che ne ha la popolazione locale. Analizzata, tramite un questionario (nell'ambito di un'attività didattica biennale, promossa dal Comune con il progetto Archivio di Comunità e condotta da ASAR e Istituto scolastico di Manerba), viene questa distinta in gruppi sulla base della professione, degli studi e degli interessi. Ne emerge un quadro del quale devono tener conto le associazioni, come l'ASAR, che intendono far conoscere e salvare le testimonianze del passato. Diverse sono quindi le tematiche, le fonti e le epoche interessate da questo numero di Benacus – Garda, variegato e multidisciplinare come da sempre è l'attività di ASAR sul territorio gardesano.

Gian Pietro Brogiolo e Simone Don

# GARDESANI AL CAPESTRO. CONSORTERIA CRIMINALE E “VOCI PER LIBERAR BANDITO”. CREMA (1584)

Giovanni Pelizzari

Ateneo di Salò

**Abstract:** The essay exemplifies, through a trial sentence involving three death sentences, a criminal mode of illicit enrichment used during the last years of the 16th century; these are the decades during which the supreme magistracies of the Republic of Venice enacted, progressively refining them, increasingly strict measures to contrast the growing phenomena of crime, induced by social disturbances under the pressure of the new socio-economic dynamics of that period

**Keywords:** Republic of Venice, Venice justice, Consiglio dei dieci, Crema, Voce per liberar bandito

## Introduzione

Un documento processuale<sup>1</sup> rinvenuto presso l'Archivio di Stato di Venezia offre l'occasione per approfondire la conoscenza di alcuni fenomeni attraversati dalla società della Terraferma veneta durante gli ultimi anni del Cinquecento, contraddistinti da gravissime forme di criminalità e banditismo.

La presente comunicazione ha per oggetto una vicenda criminale che vede tre cittadini gardesani protagonisti di vari reati, fra cui quello di lesa maestà alle istituzioni della Repubblica Veneta.

Dopo l'esposizione dei fatti desunta dalle carte processuali, l'ultimo paragrafo riporta le riflessioni indotte dalla disamina del documento e le risultanze di alcuni approfondimenti.

## Il contesto giuridico – istituzionale

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, la Serenissima intensificò la propria ingerenza negli istituti giudiziari della Terraferma, una necessità imposta dall'accresciuta minaccia del fenomeno del banditismo e del brigantaggio

---

<sup>1</sup> A.S.Ve, *Capi del Consiglio di Dieci, Sentenze dei Rettori*, B. 1.

e delle turbative sociali che andavano sempre più acutamente manifestandosi sotto la pressione delle nuove dinamiche socio economiche di quei decenni, fattori che stavano mettendo in crisi la tenuta dei secolari equilibri del potere locale e dei rapporti fra centro statale e periferie.

A far data dal decennio 1570 – 1580, gli interventi delle grandi magistrature veneziane, Consiglio dei dieci e Senato, si fecero via via più incisivi e, mentre in precedenza gli interventi dei provveditori veneziani in campo giudiziario risultavano sostanzialmente orientati al rafforzamento delle magistrature locali, in seguito si venne ad affermare una diversa dinamica nella gestione dei conflitti locali e nel perseguimento dei reati<sup>2</sup>: l'amministrazione della giustizia che infine si affermò come preminente risultava fondata sulla dimensione punitiva, assai più rigida della dimensione pattizia e risarcitoria degli antichi ordinamenti; detto in altre parole, alla sussistente “giustizia di comunità”, o “giustizia negoziata”, andò affiancandosi la moderna giustizia statale (o “egemonica”), in un sistema di convivenza che avrebbe progressivamente marginalizzato gli ordinamenti di impronta locale e cittadina contenuti negli statuti delle comunità e dei territori di Terraferma<sup>3</sup>.

Così, mentre la pena del bando quale istituto della “legge di comunità” aveva la funzione di allontanare temporaneamente dal territorio i soggetti maggiormente coinvolti nei diversi reati in attesa che le parti in conflitto avessero modo di riappacificarsi, anche attraverso forme di risarcimento e suggellando solenni atti di pace, con l'affermarsi della legge statale la condanna del bando assumeva il connotato della pena inflitta al reo che non si presentava alla giustizia quando chiamato a rispondere delle accuse che gli erano state mosse. Per l'insieme di queste ragioni, il numero delle persone bandite crebbe notevolmente.

Per contenere il fenomeno delle crescenti espressioni di criminalità, alla metà del '500 i supremi organi della Repubblica introdussero un nuovo strumento di contrasto, la “voce per liberar bandito”: era previsto che una persona avrebbe potuto liberarsi dal proprio bando se avesse ucciso un reo colpito da bando, purché maggiore o uguale alla propria pena; o, in alternativa, incassare la taglia imposta sulla testa dell'ucciso, oppure mettere sul mercato la “voce” della quale era titolare a beneficio di coloro/famiglie che avevano interesse a liberarsi/liberare un familiare dalla pena del bando.

Competeva quindi alla Cancelleria criminale della città/territorio che aveva emesso il bando concedere la “voce per liberar bandito”, dopo aver espletato

<sup>2</sup> C. POVOLO 1986; C. POVOLO 2001.

<sup>3</sup> M. SBRICCOLI 2001; C. POVOLO 1997; C. POVOLO 2007.

la complessa procedura di riconoscimento della vittima e di verifica della pena a suo tempo inflitta al condannato. Poiché, come detto, la “voce” poteva essere negoziata, la cancelleria istruiva un nuovo fascicolo per documentare che la persona indicata per la liberazione era sottoposta a un bando inferiore o uguale a quello del bandito ucciso.

Ed è appunto in questo contesto storico – giuridico – istituzionale che si inserisce la vicenda di prossima esposizione.

## I fatti

Lettera indirizzata al Consiglio dei dieci, accompagnatoria della sentenza di condanna:

*Illustrissimi et Eccellentissimi Signori,*

*nel caso delle falsità commesse in diverse liberazioni di banditi, che da quell'Eccellentissimo Consiglio mi fu delegato, havendo con essata diligentia procurato di haver nelle mani li fabricatori di esse falsità, e de quattro delinquenti, delli quali questa giustizia è venuta in cognizione, havendone fatto ritenere tre, hoggi doppo un lungo et faticoso processo, son venuto all'espeditioe di esso, e ho fatto applicar li tre retenti parte confessi, e parte convinti di haver sotto nomi de diversi Chiarissimi Rettori liberato uno di Udine bandito di terre e luoghi, dui cremaschi banditi uno per homicidio pensato (premeditato), e l'altro per homicidio puro (d'impulso), uno bandito da Mestre per homicidio puro, e l'altro bandito a tempo da Treviso.*

*Uno delli complici, che non sa potuto havere nelle mani è stato bandito da tutte le terre et luoghi, si come le Vostre Signorie Eccellentissime vederanno dalla copia dell'inclusa sentenza, la quale mando al Suo Eccellentissimo Tribunale, poiché egli ha dà esser come se fusse stato bandito da quell'Illustrissimo Consiglio conforme all'auttorità da esso datami.*

*Li tre giustiziati sono, uno Sigismondo Baruccio Dottor di Salò, uno Stefano Coltrino Procuratore di cause ambidue abitanti in Brescia e il terzo Domenico Castello di Venezia, solito servire per Vice Cavaliere diversi Rettori, il che servirà alle Vostre Signorie Eccellentissime per avviso di questa espeditioe.*

*Di Crema, Adi 8 luglio 1585*

*Di Vostre Signorie Eccellentissime*

*Servitore Nicolò Dolfin  
Podestà e Capitano*



## La ricostruzione del reato attraverso il dispositivo della sentenza

La complessa vicenda prende corpo quando tale Perucini, coadiutore ordinario presso la cancelleria del podestà e capitano di Crema, si vede passare per le mani un pronunciamento del precedente rettore veneziano, portante data 4 marzo 1584, relativo alla liberazione dal bando di Giulio Castellazzo “speciaro” in Treviso: la pena gli era stata inflitta dal capitano di quella Città l’anno precedente, comportante il bando di tre anni da tutti i territori dello Stato veneto.

Il coadiutore Perucini, certo di non aver scritto e neppure pubblicato il pronunciamento podestarile in parola, diede corso alla verifica documentale presso la corrispondente cancelleria trevigiana; in attesa del riscontro, lo zelante impiegato avviò la verifica su tutti i casi relativi alle “voci per liberar bandito” gestite dalla sua cancelleria e non tardò a segnalare un secondo caso sospetto, “poiché il pittare (ndr la forma e la struttura del documento probatorio presentato) era simile a quella del Castellazzo”: in questo secondo caso era stato liberato dal bando perpetuo inflittogli dal podestà di Crema in data 21 luglio 1584 Andrea Cot da Ombisano, detto Paion, figlio di Cristoforo, per l’accusa di omicidio puro; il riscontro presso la cancelleria criminale di Padova, ove risultava essere stata emessa la “voce di liberar bandito” in data 20 novembre 1584, confermò trattarsi di documento falso.

Fu quindi convocato il presentatore della “voce”, tale Antonio Paion (per certo un familiare della persona liberata) il quale riferì di averla ricevuta in Brescia da una persona sconosciuta, alla presenza del dottor Sigismondo Baruzzi, e di averla pagata 140 scudi. A seguito dell’indicazione, Sigismondo fu convocato dal podestà di Brescia, sospettato di essere complice del reato di falsificazione di atto pubblico e a conoscenza dell’identità di colui che aveva venduto la “voce” al Paion; circostanza che il Baruzzi negò vigorosamente, adducendo altresì le sue precarie condizioni di salute. Il suo *status* di dottore in legge gli valse la liberazione su cauzione, non è chiaro se dietro il versamento o la presentazione di una lettera di fidejussione rilasciata da finanziatori terzi dell’importo di 2000 ducati, con l’obbligo di presentarsi alla giustizia ad ogni futura richiesta.

La verifica a tappeto intrapresa dal coadiutore Perucini su tutti i casi di liberazione di banditi che avevano interessato la cancelleria cremasca individuò un terzo caso sospetto: la “voce” era stata presentata da Domenico Castello, al tempo vice cavaliere del Capitano di Brescia: il documento portava la ap-

parente firma del Luogotenente di Udine rilasciata l'estate precedente, che dichiarava la liberazione del cremasco Zan Giacomo Pitarello, condannato al bando perpetuo sotto accusa di omicidio premeditato.

Fatto arrestare il Castello dai rettori di Bergamo (ove presumibilmente prestava nuovo servizio) e consegnato alla giustizia cremasca, questi confessò essere falsa la “voce” che liberava il Pitarello, atteso che il luogotenente di Udine aveva confermato la circostanza: dichiarò di aver ricevuto dalle mani del bandito Pitarello la somma di 330 ducati, 180 dei quali aveva consegnato a Stefano Coltrino, colui che l'aveva coinvolto nel reato e gli “haveva insegnato questa pratica”.

Confessò altresì di aver partecipato alla liberazione di un altro bandito cremasco, condannato l'anno precedente al bando perpetuo per omicidio. Ammise di aver concertato e pianificato le operazioni di falsificazione con il Baruzzi e il Contrino i quali, a suo dire, lo avevano rassicurato nel merito dello scarso rischio al quale si esponeva e lasciò intendere, a sua giustificazione, che si trovava ormai vittima delle trame dei due gardesani che lo avevano irretito. Rivelò infine di aver appreso che una nuova “operazione” era in corso a Treviso.

A seguito di queste rivelazioni, il toscolanese Stefano Coltrino, procuratore di cause (avvocato) fu imprigionato nelle carceri di Brescia e riconosciuto da più di un testimone quale venditore delle “voci”, sotto il falso nome di Gio. Giacomo Grisetto.

Raccolte prove schiaccianti ed essendo i due imputati già in carcere, il podestà di Crema, investito dell'autorità del Consiglio dei dieci, emetteva due distinti proclami di comparizione a carico del dottor Sigismondo Baruzzi e di Battista de Draghi, quest'ultimo suo assiduo frequentatore e complice dei reati.

Adducendo una serie di circostanze presentate in una memoria, Sigismondo formalizzò la sua intenzione di presentarsi alla giustizia trascorso un mese dalla pubblicazione del proclama. Tuttavia, i finanziatori che avevano prestato la “sigurtà” di 2000 ducati avevano tenuto sotto stretto controllo i movimenti del Baruzzi, preoccupati della possibile fuga dell'imputato da essi garantito: l'ultimo giorno utile per presentarsi alla giustizia cremasca, il Baruzzi aveva sì intrapreso la strada in direzione di Crema con l'evidente intenzione di fuorviare i sospetti, ma quando i suoi creditori ebbero la certezza che Sigismondo aveva deviato in direzione di Cremona o di Piacenza con l'intento di riparare in stato estero, in territorio di Soresina lo avevano fatto arrestare e condurre nelle car-

ceri di Brescia. Trasferito a Crema e interrogato dal giudice, il Baruzzi negò risolutamente e ripetutamente di “avere alcuna complicità in dette liberazioni false”.

Mentre era in corso il processo, si presentò in cancelleria il bergamasco Lanfranco de Donatis, chiedendo se era stata depositata una “voce” di liberazione del fratello Carlo; il coadiutore ebbe il fondato sospetto di trovarsi alle prese con un nuovo reato e, fatto imprigionare cautelativamente il Lanfranco, accertò essere stata rilasciata una falsa “voce di liberar bandito” da tutte le terre e luoghi del Serenissimo Dominio, apparentemente sentenziata dal Luogotenente di Udine l'estate precedente. Convocato il padre di Carlo, testimoniò che la famiglia de Donatis aveva pagato il prezzo di 325 ducati a un tale che si faceva chiamare Battista Zanetto, ma che aveva sottoscritto la ricevuta a nome di Antonio dell'Aiolo: inoltre, riconobbe la persona del Baruzzi e fornì circostanziata descrizione delle contingenze che avevano caratterizzato i termini della falsa liberazione.

### La sentenza di condanna dei rei

Le confessioni di almeno un imputato, le accuse dei testimoni, le identiche modalità utilizzate nella gestione dei reati, la medesima formula utilizzata per la predisposizione delle false “voci di liberar bandito” non potevano che portare alla inevitabile condanna dei tre imputati assicurati nelle mani della giustizia:

*(... ) onde, havendo fatto vanificare (annullare) li bandi delli falsamete liberati et essendo alli predetti rei intimato a far le loro difese et havendo fatto esaminare diversi testimoni et presentate diverse scritture; et finalmente uditi li eccellenti avvocati d'esso Sigismondo così sopra le lettere del Chiarissimo Avogadore Contarini, come sopra il merito di tutti li casi e falsità oppostegli, vista la confessione di Domenico (Castello) con le intimazioni fattegli et la sua risposta, et non essendo conveniente che delitti di tanta gravità, che offendono la dignità pubblica et perturbano la giustizia con la falsificazione del sigillo del Principe et levano le sostanze a privati passino senza il condegno castigo, per essemplio di altri condannemo li predetti*

*Sigismondo (Barucci – Baruzzi)*

*Stefano (Contrino) et*

*Domenico (Castello)*

*Che siano condotti al luogo solito della giustizia dove sopra una eminente forza*

*per il ministro di quella siano appiccati per la gola si che muorino; et se son beni siano obligati alla sodisfatione delli infrascritti denari esborsati per cadauno delli infrascritti con tutte le spese, danni et interessi per loro patiti per causa delle suddette liberazioni false<sup>4</sup> (...).*

*Batta di Draghi contumace sia perpetuamente bandito da Crema e da tutte le città, terre et luoghi del Serenissimo dominio, terrestri e marittimi, navigli armati e disarmati e dall'inclita città di Venezia e ducato, e se in alcun tempo sarà preso e condotto nelle forza della giustizia sia per il ministro di quella sopra una eminente forza del luoco solito appiccato per la gola si che muoia; et habbino quelli che lo prenderanno et consegneranno nelle forze della giustizia, ovvero ammazzeranno dentro li confini et trenta miglia oltre essi confini, fatta degna fede dell'interfettione de lire mille de piccoli delli suoi beni se ne saranno. Li quali restino confiscati secondo la forma delle leggi; se non delli denari della cassa dell'Illustrissimo Consiglio dei dieci Deputati alle taglie. (...).*

*Per Carlo (de Donatis) sia contro di lui proceduto per complicità di delitto di lesa maestà in far scritte false sotto falso nome et sigillo di rappresentanti il Serenissimo Dominio e con truffa et robbaria et nelle spese. (...)*

*In questi scritti sentialmente dicemo, cometemo alli ministri nostri che debbano subito mandar ad essecutione la suddetta sentenza corporale<sup>5</sup>. (...) Adì 8 luglio 1585, in hora terza (...).*

## A breve commento

Come detto in premessa, gli episodi illustrati si inseriscono nel quadro del turbolento periodo dei decenni compresi fra la fine del XVII secolo e i primi decenni del successivo, durante i quali la Repubblica Veneta mise in campo strumenti repressivi delle variegate forme di banditismo e brigantaggio, che avevano raggiunto insopportabili livelli di tollerabilità; strumenti che furono progressivamente affinati via via che si manifestavano limiti e carenze della legislazione in materia: ad esempio, per ovviare all'inconveniente delle documentate falsificazioni, nel 1590 fu istituito presso il Consiglio dei dieci il registro centralizzato di tutte le “voci per liberar bandito”.

I tre cittadini gardesani approfittarono di una delle citate modifiche legislative

<sup>4</sup> I beni sequestrati ai condannati furono applicati alla refusione di quanto sborsato dalle ignare famiglie dei banditi liberati: Barucci: 140 scudi alla famiglia Cot/Paion e 325 ducati alla famiglia De Donatis; Barucci e Contrini: 60 scudi alla famiglia Castellazzo; Barucci, Contrini e Castello: 330 scudi alla famiglia Petarello; Draghi (latitante): in solido con i tre condannati a morte: rimborso alle famiglie Pajon e Petarello.

<sup>5</sup> *Ha refferto messer Antonio Vicentino Cavalier haver hora per essecutione della sopra scritta sentenza fatto appicar li soprascritti Sigismondo, Stefano et Domenico al luoco solito della giustizia, presente gran moltitudine di popolo. F.to Cristoforo Hectoreus Cancelliere.*

per organizzare il loro progetto criminale: nell'estate del 1580, il Consiglio dei dieci introdusse una importante modifica, nella previsione che non solo un bandito, ma tutti coloro che avessero catturato o ucciso un bandito avrebbero acquisito il diritto ad una “voce per liberar bandito”. Nel caso della consegna alla giustizia di una persona bandita, la procedura per ottenere la voce risultava molto semplificata, non essendo necessario sottostare alla complessa istruttoria prevista nel caso dell'uccisione di un bandito: come conseguenza aumentò il numero di coloro che esercitavano la professione di cacciatori di taglie e delle “voci” in circolazione sul mercato.

Si erano allora create le condizioni perché prendesse piede il fenomeno della falsificazione delle “voci”, una pratica assai lucrosa che nei primi anni '80 del XVI secolo faceva affidamento sulle difficoltà di controllo incrociato dei documenti fra gli organi giudiziari dispersi su un vasto territorio; tant'è che la consorteria Baruzzi, nell'arco di pochi mesi, mise in campo (accertate) ben cinque truffe. La tecnica utilizzata non era priva di meditata pianificazione: la scelta di una modesta e periferica cancelleria criminale del territorio cremasco, agli estremi confini occidentali della Terraferma; la predisposizione di “voci” falsamente sottoscritte da reggenti di città ubicate a notevole distanza (Udine, Treviso, Padova, Mestre), nella presunzione di poter fare affidamento sulla difficoltà di controlli, a motivo della lontananza e della viscosità delle comunicazioni; il coinvolgimento di una figura istituzionale quale un cavaliere di corte al servizio di podestà di importanti città (Brescia, Bergamo), elemento che accreditava di veridicità l'inganno.

Non mancava poi l'attenta ricerca dei casi dei soggetti colpiti dal bando, le cui famiglie avrebbero dovuto essere adeguatamente patrimonializzate per sostenere il cospicuo prezzo per l'acquisto della “voce”. Le carte processuali ci dicono che queste ultime erano all'oscuro delle trame truffaldine, tant'è che furono rimborsate delle somme pagate in buona fede agli autori dei reati: infatti, la presenza di un dottore in legge, di un procuratore di cause (avvocato) e di uno sbirro al servizio della Repubblica rendeva



Fig. 2.

plausibile la legittimità del “negoziò” che veniva loro proposto, il quale avrebbe reso la piena libertà del congiunto e il suo pieno rientro nella comunità d’origine. Nei casi del Pitarello e del bergamasco Carlo de Donatis, l’ultimo in ordine di tempo e scoperto durante i giorni del dibattimento processuale, parrebbe accertato il coinvolgimento diretto delle persone bandite, il che lascia intuire un “salto di scala” nella modalità di perpetrazione del reato.

Nella sentenza di condanna degli imputati è fatto breve cenno alla tortura utilizzata per estorcere le confessioni ai colpevoli, veri o presunti che fossero: tant’è che Lanfranco de Donatis risultò agli occhi della giustizia estraneo al reato del quale era sospettato, *“se ben egli ha procurato di persuadere alla giustizia di non essere complice di quello che portò la liberation del predetto (il fratello) et che sia stato costante nei tormenti che gli furono dati (...) si como anco si fece per havere il complice nella liberatione del Paion”*.

Ogni città/comunità stipendiava il “legator alla tortura”, esperto nella esecuzione del supplizio utilizzato per estorcere le confessioni, prassi giustificata dall’imperativo di appurare la “verità dei fatti”: il malcapitato, con le braccia legate dietro la schiena, veniva appeso in aria e sottoposto a “squassi di corda”, comportanti dolorosissime distorsioni muscolari e lussazioni articolari, che comunque evitavano la perdita di sangue: un rispetto dovuto alla passione e ai supplizi ai quali era stato sottoposto Gesù Cristo<sup>6</sup>. Il legatore alla tortura doveva essere esperto in materia di muscoli e ossa, in grado di riparare ai danni muscolari e alle lussazioni causate ai propri “assistiti”, soprattutto quando erano in seguito ritenuti innocenti.

Nella lettera accompagnatoria della copia della sentenza indirizzata al Consiglio dei dieci è detto che i tre condannati erano *“(...) parte confessi et parte convinti di haver sotto nomi diversi (...)”*: ho ragione di ritenere che Sigismondo Baruzzi e Stefano Contrini non abbiano confessato la loro partecipazione ai reati neppure sotto tortura; a differenza di Domenico Castello, del quale fu raccolta ampia confessione delle sue azioni e l’indicazione dei suoi sodali complici. Baruzzi e Contrini, esperti uomini di legge, erano ben consapevoli che una confessione li avrebbe inevitabilmente condotti alla forca; ritenevano che la loro ferma parola, mantenuta salda sotto tortura, rispetto a una confessione estorta sotto tormenti, avrebbe potuto ingenerare nel collegio giudicante una qualche forma di dubbio.

Desta sorpresa la rapidità con la quale i condannati furono giustiziati, solo trascorse poche ore dal pronunciamento della sentenza. L’esecuzione delle condanne a morte era affidata alla figura professionale del boia, che si

<sup>6</sup> G. PELIZZARI 2020.

muoveva a chiamata da una città/territorio all'altra/o dello Stato. Ad esempio, in caso di condanne a morte, il tribunale della Comunità della Riviera ricorreva ai servizi del boia di Verona o di Brescia.

Non so dire se Crema avesse in organico un tale professionista stipendiato; in caso contrario, è da ritenere che la sentenza fosse stata decisa prima del suo formale pronunciamento e tutto l'apparato teatrale dell'esecuzione fosse già stato predisposto.

Al riguardo, conservo il dubbio che il nobiluomo Nicolò Dolfin, podestà di Crema, abbia inteso mettere rapidamente una pietra tombale su una vicenda che vedeva coinvolta la sua cancelleria criminale, la quale aveva depennato dalle raspe criminali, agendo sì in buona fede ma con leggerezza comportamentale, ben cinque persone bandite a vario titolo.

### Profilo di alcuni protagonisti

L'indagine estese alla individuazione dei personaggi gardesani condannati alla forca non ha sortito risultati apprezzabili:

- sappiamo che i Barucci/Baruzzi erano casata originaria della Quadra di Montagna della Comunità della Riviera: Enrico Stefani<sup>7</sup>, al quale devo l'immagine dello stemma della casata, li dice originari del comune di Provaglio (media Valle Sabbia), ma un ceppo possidente prese dimora in Salò intorno al 1580 proveniente dal comune di Sabbio. Nelle carte d'archivio salodiane di Sigismondo non ho trovato traccia ed è quindi possibile che il richiamo “da Salò” fosse da attribuire al Collegio dei dottori della Magnifica Patria della Riviera, che aveva nella cittadina la sua sede. Sigismondo apparteneva per certo a famiglia titolata, che aveva le risorse economiche per dottorare un proprio rampollo.
- Il procuratore di cause Stefano Contrini è citato nelle carte processuali nativo di Toscolano; apparteneva ad antica famiglia originaria, insediata nella frazione di Cecina, estintasi alla metà del '700<sup>8</sup>. Un eccellentissimo dottor Bartolomeo fu membro della commissione incaricata nel 1620 della revisione degli statuti della Magnifica Patria.

Disponiamo di maggiori informazioni riferite al patrizio Nicolò Dolfin, al tempo dei fatti esposti podestà e capitano di Crema, appartenente a una delle più titolate famiglie veneziane: la sua carriera pubblica inizia nel 1576 quale “Ufficiale della Camera dei prestiti”, eletto Provveditore alle pompe tre anni più

<sup>7</sup> E. STEFANI 2016.

<sup>8</sup> I. BENDINONI 2023.

tardi e designato Capitano e Podestà di Crema il 20 novembre 1583, entrando nella carica l'anno successivo; a quel tempo doveva aver superato la trentina d'anni.

Nel 1589 entrò in Senato, membro del “60 della zonta” e ricoprendo nel tempo una serie di incarichi di provveditorato politico – amministrativo nella Capitale (provveditore sopra: il Denaro; gli Atti; Ospedali; Censore, Monti, Artiglieria, Pompe e Savio all'eresia). Nel 1598 e nel 1606 è capitano di Brescia, la più importante città suddita del dominio, e nel 1603 provveditore generale della imponente fortezza di Palmanova. Nel 1608 fu eletto membro del Consiglio dei dieci a testimonianza di una brillante carriera che proseguirà sino al 1619<sup>9</sup>. Al tempo in cui fu nominato “provveditore generale oltre il Mincio”, nel 1607 lo troviamo presente in Salò, giuntovi con l'autorità del Senato per imporre la pace e mettere fine a una sanguinosa faida che infuriava nel capoluogo della Riviera fra alcune delle principali famiglie del luogo<sup>10</sup>.



Fig. 3.

<sup>9</sup> Ringrazio lo studioso veneziano Vittorio Mandelli per le informazioni delle quali mi ha reso partecipe.

<sup>10</sup> G. PELIZZARI 2011.

**BIBLIOGRAFIA**

- I. BENDINONI 2023, *Le famiglie di Gargnano, Toscolano e Maderno. Note storiche fino al 1940*, Arco (Tn).
- C. POVOLO 1986, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550 – 1610)*, in (a cura di) G. ORTALLI, *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Roma, pp. 21-51;
- C. POVOLO 1997, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona.
- C. POVOLO 2001, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia: alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, <<Atti dell'Istituto veneto di scienza, lettere e arti>>, CLI, pp. 89-139.
- C. POVOLO 2007, *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna.
- G. PELIZZARI 2011, *Poteri e conflitti a Salò nei primi due decenni del Seicento. La faida di Salò*, in (a cura di) C. POVOLO, *Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra '500 e '600*. Vobarno (Bs).
- G. PELIZZARI 2020, *Il capitale umano. Società e famiglie*, in (a cura di) G.P. BROGIOLO *Storia di Salò e dintorni. La Magnifica Patria (1336 – 1796). Società, arte, devozione e pandemie*. Vol II, Quingentole (Mn), p. 54.
- M. SBRICCOLI 2001, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in (a cura di) M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna, pp. 345-363.
- E. STEFANI 2016, *Araldica benacense e valsabina*, Brescia.